

sezione Quinta, solleva questione di legittimità costituzionale dell'art. 59, co. 3, della l.r. Puglia 4 agosto 2004 n. 14 per violazione degli artt. 3, 97, 24 e 113 della Costituzione.

Sospende per effetto il presente giudizio ed ordina alla segreteria la trasmissione degli atti alla Corte Costituzionale.

Ordina, altresì, che a cura della segreteria la presente ordinanza sia notificata alle parti costituite ed al Presidente della Regione Puglia e che sia comunicata al Presidente del Consiglio regionale della Puglia.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 22 aprile 2008, con l'intervento dei Magistrati:

- Raffaele Iannotta	Presidente, estensore
- Cesare Lamberti	Consigliere
- Claudio Marchitello	Consigliere
- Caro Lucrezio Monticelli	Consigliere
- Aniello Cerreto	Consigliere.

Il Presidente ed Estensore
Raffaele Iannotta

Il Segretario

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

il.....23/03/09.....

(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)

IL DIRIGENTE


PARTE SECONDA

Deliberazioni del Consiglio e della Giunta

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO REGIONALE 21 luglio 2009, n. 217

“Piano faunistico venatorio regionale 2009-2014 (Delibera di Giunta n. 1045 del 23/06/2009)”.

L'anno duemilanove, il giorno ventuno del mese di luglio, alle ore 10,30, in Bari, nella Sala delle adunanze del Consiglio regionale, in seduta pubblica, si è riunito il

CONSIGLIO REGIONALE

sotto la Presidenza di: Pietro Pepe

Vice Presidenti: Luciano Mineo – Lucio Tarquinio

Consiglieri segretari: Tommaso Attanasio – Donato Pellegrino

e con l'assistenza:

- del Segretario generale del Consiglio: Silvana Vernola

Consiglieri presenti: ALOISI Vito Leonardo; ATTANASIO Tommaso; BONASORA Vitan-tonio; BORRACCINO Cosimo; BUCCO-LIERO Antonio; CANONICO Nicola; CAPPELLINI Vincenzo; CAPUTO Domenico; CAROPPO Luigi; CASSANO Massimo; CHIARELLI Gianfranco; CIOCE Giuseppe; COPERTINO Giovanni; DAMONE Francesco; DE LEONARDIS Giovanni; DE SANTIS Carlo Giuseppe; DICORATO Giuseppe; GENTILE Elena; GIAMPAOLO Stefano; GIAN-FREDA Aurelio Antonio; INTRONA Onofrio; LAURORA Carlo; LOIZZO Mario; LOMELO Domenico; LONIGRO Giuseppe; LOPER-FIDO Luigi; LOSAPPIO Michele; LOSPINUSO Pietro; MANIGLIO Antonio; MANNI

Pietro; MARINO Leonardo; MARINOTTI Giuseppe; MARMO Giuseppina; MARMO Nicola; MINEO Luciano; MINERVINI Guglielmo; MITA Pietro; MONTANARO Vincenzo; OGNISSANTI Francesco; OLIVIERI Giacomo; PALESE Rocco; PELILLO Michele; PELLEGRINO Donato; PENTASSUGLIA Donato; PEPE Pietro; POVIA Sergio; RICCARDI Angelo; ROLLO Marcello; ROMANO Giuseppe; RUOCCO Roberto; RUSSO Enzo; SALINARI Donato; SANNICANDRO Arcangelo; SANTANIELLO Enrico; SCALERA Antonio Paolo; STEFÀNO Dario; SURICO Giammarco; TAGLIENTE Nicola; TARQUINIO Lucio; TAURINO Giuseppe; TEDESCHI Sergio; VADRUCCHI Mario Domenico; VENDOLA Nicola; VENTRICELLI Michele; VISAGGIO Francesco; ZACCAGNINO Gianmario; ZULLO Ignazio.

Consiglieri assenti: CONGEDO Saverio; COSTANTINO Paolo; FRISULLO Alessandro.

A relazione del Signor Presidente, il quale informa l'Assemblea che nono argomento in discussione è la deliberazione della Giunta regionale n. 1045 del 23/06/2009 "Piano faunistico venatorio regionale 2009-2014".

La relazione del cons. Ventricelli, Presidente della II Commissione consiliare permanente, viene data per letta.

La legge 11 febbraio 1992, n. 157 "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio" sancisce, agli articoli 10 e 14, l'obbligo per le Regioni di dotarsi del Piano faunistico venatorio regionale, strumento indispensabile per la pianificazione del territorio agro-silvo-pastorale ai fini faunistici-venatori, nonché del relativo regolamento di attuazione (comma 7 – articolo 14).

La legge regionale 13 agosto 1998, n. 27 "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma, per la tutela e la programmazione delle risorse faunistico-ambientali e per la regolamentazione dell'attività venatoria" all'articolo 9 prescrive termini e modalità per l'adozione del precitato strumento di pianificazione che, com'è noto, coordina i Piani faunistici venatori provinciali dando a essi attuazione (ex art. 10 della l.r. 27/1998).

Le province di Bari, Brindisi, Foggia, Lecce e

Taranto hanno approvato, in base alle disposizioni contenute nella precitata l.r. 27/1998 e nelle direttive emanate in merito dalla Regione Puglia a firma degli Assessori alla caccia e all'ambiente, trasmesse, giusta nota prot. n. 467/C del 30 gennaio 2007, agli Uffici caccia provinciali, i relativi Piani faunistici venatori provinciali, con formale provvedimento consiliare, acquisiti agli atti del Servizio caccia e pesca regionale.

L'Ufficio caccia, sulla scorta di quanto deliberato dalle Province pugliesi, ha redatto un'ipotesi di Piano faunistico venatorio regionale che, sottoposta al parere del Comitato tecnico faunistico venatorio regionale nella seduta del 29 maggio 2009, ha trovato, a maggioranza, la favorevole approvazione con alcuni emendamenti e modifiche.

Inoltre, l'Ufficio caccia, in ossequio a quanto previsto dalle vigenti disposizioni in materia ambientale, nonché a quanto riportato al punto 5) della succitata Direttiva regionale, ha acquisito il parere "valutazione di incidenza" della competente Autorità regionale sulla predetta ipotesi di Piano faunistico venatorio regionale.

Con delibera n. 1045 del 23 giugno 2009, la Giunta regionale ha fatto proprio il piano di che trattasi e lo ha sottoposto alla definitiva approvazione del Consiglio regionale.

Successivamente, atteso il differente iter procedurale di approvazione l'Assessorato alle risorse agroalimentari predisporrà il regolamento regionale di attuazione del Piano regionale di che trattasi, in ottemperanza alle disposizioni contenute nella legge 157/1992 e nella legge regionale 27/1998.

Si ritiene urgente e indifferibile, quindi, approvare il nuovo Piano faunistico venatorio regionale 2009-2014, atteso che il precedente, ampiamente superato, è stato oggetto di proroga per ben quattro volte, giuste deliberazioni della Giunta regionale nn. 975/2004, 1033/2006, 893/2007 e 1389/2008.

La II Commissione consiliare permanente, con decisione n. 82 del 14 luglio 2009, ha espresso parere favorevole sul provvedimento di che trattasi, con la raccomandazione di apportare rettifica a pag. 15 del Piano relativamente al Comune di "Crispiano" e non "Cristiano".

Segue la discussione generale.

IL CONSIGLIO REGIONALE

- Fatta propria la relazione del cons. Ventricelli;
- Vista deliberazione di Giunta n. 1045 del 23/06/2009;
- Preso atto del parere espresso dalla II Commissione consiliare permanente con la raccomandazione di apportare rettifica a pag. 15 del Piano relativamente al comune di “**Crispiano**” e non “Cristiano”;
- Preso atto della discussione generale;
- A unanimità di voti, espressi con procedimento elettronico, a norma dell’articolo 49 del regolamento interno del Consiglio (hanno votato “sì” 37 consiglieri: Aloisi, Attanasio, Bonasora, Borraccino, Caputo, Chiarelli, Cioce, De Leonardis,

Dicorato, Gentile, Introna, Loizzo, Lomelo, Lonigro, Lospinuso, Maniglio, Marmo G., Mineo, Mita, Montanaro, Ognissanti, Pelillo, Pellegrino, Pentassuglia, Povia, Romano, Russo, Sannicandro, Stefàno, Surico, Tagliente, Tarquinio, Taurino, Tedeschi, Ventricelli, Zaccagnino e Zullo),

DELIBERA

- di approvare, così come approva, il Piano faunistico venatorio regionale 2009-2014, allegato alla presente delibera e di essa facente parte integrante.

Il Segretario
Generale del Consiglio
Silvana Vernola

Il Presidente
del Consiglio
Pietro Pepe

PIANO FAUNISTICO VENATORIO REGIONALE 2009 – 2014

TITOLO I PARTE I (Linee Generali)

Il Piano Faunistico Venatorio Regionale costituisce lo strumento tecnico attraverso il quale la Regione Puglia assoggetta il proprio territorio Agro-Silvo-Pastorale, mediante destinazione differenziata, a pianificazione faunistico-venatoria finalizzata - L. 27/98 art. 9.

Il Piano Faunistico Venatorio Regionale è il coordinamento dei Piani Faunistico-Venatori Provinciali di cui all'art. 10 L.R. 27/98, esclusivamente per la parte di competenza di ogni Provincia.

Il Piano Faunistico Regionale, di durata quinquennale, approvato e pubblicato nei modi previsti per legge, istituisce i vari istituti in esso elencati, eccetto quelli riguardanti aree protette già istituite per effetto di altre leggi (L. 394/91 e L.R. 19/97).

Parte integrante del Piano Faunistico Venatorio Regionale è il Regolamento di attuazione.

Con riferimento ai regolamenti di attuazione previsti dalla legge regionale organica, il suddetto Piano può essere integrato con l'istituzione di quegli istituti quali: Zone addestramento cani, Aziende faunistico-venatorie, Aziende agri-turistico-venatorie e Centri privati di riproduzione di fauna selvatica allo stato naturale sino al raggiungimento del 15% del territorio agro-silvo-pastorale, previsto per legge. L'istituzione avviene con deliberazione della Giunta Regionale.

Inoltre, ai sensi dell'art. 13 comma 4 della L.R. 27/98, eventuali ulteriori Centri pubblici di produzione della fauna selvatica allo stato naturale potranno essere istituiti successivamente all'entrata in vigore del presente Piano.

Restano confermati gli Istituti esistenti ove conformi ai vigenti regolamenti regionali..

La Regione Puglia con la stesura del presente Piano ribadisce la esclusiva competenza nella gestione dei singoli Istituti come di seguito precisato:

- a) Oasi di protezione: Province.
- b) Zone di ripopolamento e cattura: Province.
- c) Centri pubblici di riproduzione della fauna selvatica allo stato naturale: Province.
- d) Centri privati di riproduzione di fauna selvatica allo stato naturale: impresa agricola singola, consortile o cooperativa.
- e) Zone addestramento cani: associazioni venatorie, cinofile ovvero imprenditori agricoli singoli o associati.
- f) Ambiti Territoriali di Caccia: Province, avvalendosi degli organi direttivi di cui all'art. 3 comma 9 L.R. 12/2004.
- g) Aziende faunistico-venatorie e agri-turistico-venatorie: gestione privata ai sensi dell'art. 17 L.R. 27/98.

Il Piano faunistico venatorio regionale pluriennale stabilisce, altresì:

- 1) criteri per l'attività di vigilanza, coordinata dalle Province competenti per territorio;
- 2) misure di salvaguardia dei boschi e pulizia degli stessi al fine di prevenire gli incendi e di favorire la sosta e l'accoglienza della fauna selvatica;
- 3) misure di salvaguardia della fauna e relative adozioni di forma di lotta integrata e guidata per specie, per ricreare giusti equilibri, sentito l'ISPRA – ex INFS;
- 4) modalità per la assegnazione dei contributi regionali rivenienti dalle tasse di concessione regionali, dovuti ai proprietari e/o conduttori agricoli dei fondi rustici compresi negli ambiti territoriali per la caccia programmata, in relazione all'estensione, alle condizioni agronomiche, alle misure dirette alla valorizzazione dell'ambiente;
- 5) criteri di gestione per la riproduzione della fauna allo stato naturale nelle zone di ripopolamento e cattura;
- 6) criteri di gestione delle oasi di protezione;
- 7) criteri, modalità e fini dei vari tipi di ripopolamento.

Attuativo del presente Piano faunistico venatorio pluriennale è il Programma venatorio annuale, L.R. 27/98 art.9 comma 16.

Con il coordinamento dei piani faunistico - venatori provinciali, approvati nel rispetto del dettato della L.R. 27/98, art. 10, comma 5, la Regione con il proprio piano faunistico regionale sancisce l'osservanza della destinazione del territorio agro-silvo-pastorale, nella percentuale minima 20% e massima 30%, adibito a protezione della fauna e comunque di divieto di caccia, L.R. 27/98 art. 9 comma 3.

I dati riportati, riferendosi alla tipicità del territorio, sono dati ISTAT e di altri uffici pubblici autorizzati e rivenienti da censimenti attuati.

Per territorio agro-silvo-pastorale si intende tutto il territorio suscettibile di sfruttamento riguardante: coltivazioni agricole, silvicoltura e allevamento del bestiame. Lo si ottiene sottraendo dall'intera superficie territoriale quella occupata da costruzioni, strade e ferrovie.

Con il Piano faunistico venatorio regionale viene ribadito l'indice di densità venatoria minima da rispettare in ogni ATC che è quello fissato dal Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali (MIPAAF) e cioè 1 cacciatore per 19,01 Ha di territorio destinato alla caccia programmata, salvo aggiornamento.

Per territorio agro-silvo-pastorale destinato alla caccia programmata si intende quello indicato dalla L.R. 27/98 e L.R. 12/04. La superficie territoriale della Regione Puglia è di Ha 1.936.580 mentre la superficie agro-silvo-pastorale è di Ha 1.376.508.

Di seguito si riporta la superficie agro-silvo-pastorale di ogni singola Provincia:

Bari Ha 374.159
Brindisi Ha 121.344
Foggia Ha 560.235
Lecce Ha 163.438
Taranto Ha 157.332

PARTE II

(Coordinamento Piani faunistico-venatori provinciali)

Il presente Piano faunistico venatorio regionale attua il coordinamento dei piani faunistico-venatori provinciali ai sensi dell'art. 10 comma 10 L. 157/92 e L.R. 27/98 art. 10. I piani faunistico-venatori provinciali comprendono:

- a) Territori destinati a protezione
- b) Territori destinati alla riproduzione della fauna selvatica
- c) Territori destinati a gestione privata della caccia
- d) Territori destinati a caccia programmata.

Inoltre, i precitati piani indicano:

1) I criteri per la determinazione del contributo in conto danni in favore dei proprietari e/o conduttori dei fondi rustici, arrecati dalla fauna selvatica stanziata alle produzioni agricole sui terreni vincolati in Zone di oasi, Zone di ripopolamento e cattura e Centri pubblici di riproduzione della fauna selvatica allo stato naturale e per danni arrecati dalla fauna selvatica stanziata e attività venatoria negli ATC.

2) I criteri per la corresponsione degli incentivi in favore dei proprietari e/o conduttori dei fondi rustici che si impegnino alla tutela ed al ripristino degli habitat naturali e all'incremento della fauna selvatica nelle Zone di oasi e Zone di ripopolamento e cattura.

I piani faunistico venatori provinciali in ottemperanza dell'art. 10 comma 3 L. 157/92, elencano le aree protette, che concorrono al raggiungimento del citato 20%-30%, istituite già per effetto di altre leggi e precisamente:

- a) Parchi nazionali
- b) Parchi regionali
- c) Riserve naturali

nonché quelle aree che, nel rispetto della L.R. 27/98 art. 9 comma 4, sono tabellate e precluse all'attività venatoria.

TITOLO II

Norme Istitutive ed Attuative

Art. 1

(Oasi di Protezione)

- 1) Le Oasi di Protezione, gestite dalle Province, devono assolvere il compito di rifugio, sosta e riproduzione della fauna selvatica ed in particolare per quella migratrice.
- 2) Dette aree, anche di dimensioni limitate, risultano utili a diverse specie di uccelli migratori, se ben distribuite sul territorio in punti strategici come, ad esempio, lungo le principali rotte di migrazione.
- 3) Detti istituti possono essere inoltre utilizzati proficuamente nell'ambito di programmi di reintroduzione di specie per quanto riguarda la fauna stanziata.
- 4) Oasi di Protezione per singola Provincia:

Provincia di Bari**CONFERMATE**

COMUNE	LOCALITA'	SUPERFICIE	Prov. Istitutivo
Alberobello	Bosco Selva	120	DPGR 1115/85
Alberobello	Marzalossa	395	DPGR 1116/85 e DCR 405/99
Alberobello/Noci/Putignano	Barsento	700	DPGR 421/90
Bisceglie/Molfetta	Torre Caldano	685	DPGR 1061/85 e DCR 405/99
Bitetto/Sannicandro	Santo Spirito	300	DPGR 53/84
Canosa di Puglia	Don Fernando	732	DPGR 442/90
Castellana/Conversano/Putignano	Castello di Marchione	250	DPGR 441/86
Monopoli	Monte S. Nicola	300	DPGR 447/86
Noci	S. Maria della Scala	860	DPGR 943/76 e 324/82
		Totale Ha 4.142	

DA AMPLIARE: NESSUNA**DA ISTITUIRE:** NESSUNA**TOTALE GENERALE** Ha 4.142**DA REVOCARE:**

COMUNE	LOCALITA'	SUPERFICIE	PROVVED. ISTITUTIVO
Turi/Sammichele	Le Padule	900	DPGR 440/86
Altamura	Pulo	151	DPGR 942/76**
Andria	Castel del Monte	210	DPGR 1062/85**
Andria/Minervino/Ruvo/			
Corato/Altamura	Alta Murgia	35.000	DCR 405/99**
Cassano/Altamura	Foresta di Mercadante	5.310	DPGR 1182/85**
Grumo	Monte Cucco	176	DCR 405/99**
Spinazzola/Andria	Locone	710	DCR 405/99**

**(rientranti in altre aree protette)

Totale Ha 42.457**PROVINCIA DI BRINDISI****CONFERMATE:**

COMUNE	LOCALITA'	SUPERFICIE	PROVVED. ISTITUTIVO
Brindisi	Cillarese	127	DPGR 376/92
Brindisi	Baccatani	383	DPGR 205/83
Ceglie M.	Mass. Amato, Palazzo		
	Pizzuto (revocata per Ha 468)	652	DPGR 743/83
Costernino	Masseria il Monte		
	(revocata per Ha 184)	716	DPGR 747/83
Francavilla F.	S. Totaro (revocata per Ha 375)	575	DPGR 03/91
Ostuni	Collina S. Biagio		
	(revocata per Ha 132)	218	DPGR 04/91
		Totale Ha 2.671	

DA AMPLIARE: NESSUNA**DA ISTITUIRE:**

COMUNE	LOCALITA'	SUPERFICIE
Villa Castelli/Francavilla F.	Fonte del Canale Reale	271
Oria	S. Cosimo alla Macchia	440
Fasano	Zoo Safari	715
Fasano	Egnathia – Torre Canne	1.900
Ostuni/Carovigno	Villanova – Punta Penna Grossa	1.610
Brindisi	Apani – Punta Patedda	2.074
Brindisi	Caracci – Masseria Trullo	1.900
S.Pietro V./Torchiarolo	Campo di Mare/Lendinoso	2.090
	Totale Ha	11.000

TOTALE GENERALE **Ha** **13.671**

DA REVOCARE:

COMUNE	LOCALITA'	SUPERFICIE	PROVVED. ISTITUTIVO
Brindisi	Canale Foggia di Rau	1.120	DPGR 751/83**
Carovigno	Torre Guaceto	177	DPGR 326/81**
Suturano	Bosco S. Teresa	310	DPGR 648/89**
Latiano/S.Vito dei N.	Masseria Monte Madre Monica	1.160	DPGR 748/83*

** (inserite in altre aree protette)

* (da trasformare in Zona di Ripopolamento e Cattura)

Totale Ha **2.767**

PROVINCIA DI FOGGIA**CONFERMATE:**

COMUNE	LOCALITA'	SUPERFICIE	PROVVED. ISTITUTIVO
Biccari	Montagna/Toppa		
	Casone/Vetruscelle	900	DPGR 800/89
Bovino	Stalloni/Pisani	292	DPGR 379/92
Carlantino/Celenza F.re	Occhito	1.047	DPGR 1899/83
Chiesti	Baraccone	480	DPGR 1165/85
S. Severo	Torre dei Giunchi	3.400	D.M. del 15/10/71
Torremaggiore/Castelnuovo D.	Bosco Dragonara	1.500	DPGR 374/92
	Totale Ha	7.619	

DA AMPLIARE: NESSUNA**DA ISTITUIRE:** NESSUNA

TOTALE GENERALE **Ha** **7.619**

DA REVOCARRE:

COMUNE	LOCALITA'	SUPERFICIE	PROVV. ISTITUTIVO
Foggia	Bosco Incoronata	300	DPGR 414/90**
Pietra Montecorvino	Tenuta Fornelli	282	DPGR 530/82
**(inserita in altre area protetta)			
Totale Ha		582	

PROVINCIA DI LECCE**CONFERMATE:**

COMUNE	LOCALITA'	SUPERFICIE	PROVV. ISTITUTIVO
Lecce	Acquatina di Frigole	161	DCR 405/99*
Lecce	Torre Veneri (ex S.Cataldo)	411	DPGR 375/92*
Gallipoli/Alezio	Spirito Santo	484	DPGR 1167/85*
Supersano/Ruffano	Madonna di Cirimanna	791	DPGR 787/83*
(dette zone sono confermate con riduzione delle superfici, riportate successivamente)			
Totale Ha		1.847	

CONFERMATE DA AMPLIARE:

COMUNE	LOCALITA'	SUPERFICIE	PROVV. ISTITUTIVO
Andrano/Tricase/Diso/Spongano	Corfiadi/		
	Bosco Macchia di P.	697	DPGR 378/92
Cannole/Otranto	Masseria Torcito	893	DPGR 422/90
Otranto/Melendugno	Laghi Alimini/		
	Frassanito	1.648	DPGR 438/86
Specchia/Ruffano	Serra Magnone/		
	Bosco Cardigliano	582	DPGR 798/83
Vernole	Le Cesine	869	DPGR 3047/78 e 373/92
Totale Ha		4.689	

DA ISTITUIRE:

COMUNE	LOCALITA'	SUPERFICIE	PROVV. ISTITUTIVO
Alessano/Specchia	Bosco Serra dei Cianci	421	
Alliste/Racale	Torre Suda	1.026	
Arnesano/Copertino/Carmiano/			
Monteroni/Leveranno	Masseria Zumhari	608	
Castrano/Matino	Masseria Pompea	416	
Cavallino/Caprarica/Lizzanello	Bancarella	293	
Cutrofiano	Masseria Santi Dimitri	260	
Galatina	Masseria La Lama	940	
Galatone/Nardò	Masseria Corallo	109	
Galatone/Sannicola	Madonna Consolazione-Le Colonne	316	
Galatone/Sannicola	Montagna Spaccata/Rupi di S.Mauro	293	
Gallipoli	Baia Verde	112	
Lecce	Lecce Tang. Est	893	
Tequile	Masseria Li Belli	260	
Leveranno/Copertino	Masserie Arche-Canisi-Annibale	132	
Melendugno	Torre dell'Orso	165	

Nardò/Copertino/Galatina	Masserie Lo Lezzi – La Nova	691
Nardò/Porto Cesareo	Masseria Donna Teresa/Autop. Ex FIAT	1.495
Nardò/Leveranno	Masseria Zanzara	258
Presicce/Salve	Masseria Tonda	529
Salice S.no/Veglie/Nardò	Masserie Monteruga e Mazzetta	892
Scorrano/Botrugno/Supersano	Bosco Pecoraia	908
	Totale	Ha 11.017

TOTALE GENERALE **Ha 17.553**

DA REVOCARE:

COMUNE	LOCALITA'	SUPERFICIE PROV. ISTITUTIVO	
Gagliano del Capo	Capo S. Maria di Leuca	93	DCR 405/99**
Gallipoli	Isola S. Andrea	48	DCR 405/99**
Gallipoli/Traviano	Itri Torre del Pizzo	954	DPGR 1166/85**
Guagnano	C.da Camarda	492	DPGR 790/83
Maglie/Corigliano	Santo Sidero	154	DPGR 1164/85
Novoli	Casale Galizzi	675	DPGR 788/83
Otranto	Capo d'Otranto	401	DCR 405/99**
Otranto	Frassanito	30	DPGR 616/76^
Palmariggi	Quattro Macine	474	DPGR 856/83
Ugento/Salve	Bacini di Ugento	565	DCR 405/99**
Lecce/Squinzano	Masseria Caretti	971	DCR 405/99***
Lecce	Acquatina di Frigole	12	DCR 405/99*
Lecce	Torre Veneri (ex S. Cataldo)	139	DPGR 375/92*
Gallipoli/Alezio	Spirito Santo	46	DPGR 1167/85*
Supersano/Ruffano	Madonna di Cirimanna	546	DPGR 787/83*
*(riduzione superfici di O.d.P. confermate)			
**(inserite in altre aree protette)			
*** (trasformata in Zona di Ripopolamento e Cattura)			
^ (inclusa in altra O.d.P.)			
	Totale	Ha	5.600

PROVINCIA DI TARANTO

CONFERMATE:

COMUNE	LOCALITA'	SUPERFICIE	PROVV. ISTITUTIVO
Castellaneta/Palagianello/			
Mottola	Gravina di Castellaneta	412	DPGR 409/87
Cristiano	Tagliente	81	DPGR 443/86
Laterza	Gravina di Laterza	728	DPGR 52/84
Manduria	Filicchie	255	DPGR 1271/91
Martina Franca	Pianelle	1.367	DPGR 383/92
Martina Franca/Massacra	Corno della Strega	1.575	DPGR 442/86
Martina Franca	Bosco Selva	309	DPGR 423/90 e DCR 405/99

Taranto	Palude La Vela	109	DPGR 442/90
TOTALE		Ha 4.776	

DA AMPLIARE: NESSUNA**DA ISTITUIRE: NESSUNA****TOTALE GENERALE** **Ha 4.726****DA REVOCARE:**

<u>COMUNE</u>	<u>LOCALITA'</u>	<u>SUPERFICIE</u>	<u>PROVV. ISTITUTIVO</u>
Vinosa	Torre Mattoni/ Lago Salinella	160	DPGR 503/92
Totale	Ha	160	

Con il presente Piano faunistico venatorio regionale le Oasi di protezione ricomprese nei Piani faunistici venatori provinciali e riportate nel presente articolo sono:

- CONFERMATE: quelle già istituite;
- DA AMPLIARE: quelle già istituite limitatamente alla maggiore superficie proposta;
- DA ISTITUIRE: quelle per cui è stata proposta ex novo la istituzione;
- DA REVOCARE: quelle per cui è stata proposta la soppressione.

Il presente Piano faunistico venatorio regionale prende inoltre atto del cambio di destinazione da Oasi di protezione a Zone di ripopolamento e cattura come proposto dai rispettivi Piani faunistici venatori provinciali e riportate nel presente articolo.

Art. 2**(Zone di ripopolamento e cattura)**

- 1) Le Zone di ripopolamento e cattura, gestite dalle Province, sono destinate alla riproduzione della fauna selvatica allo stato naturale ed alla cattura della stessa da utilizzare per l'immissione sul territorio destinato a caccia programmata.
- 2) Al fine di perseguire le finalità indicate al comma precedente, la cattura deve essere contenuta in una frazione della popolazione prodotta annualmente.
- 3) L'Ente Gestore deve stabilire gli indici di produttività minima, la densità e gli indici di catturabilità, cui le singole Zone saranno tenute ad uniformarsi.
- 4) Ove detti parametri non siano rispettati dall'Ente Gestore, la Regione, su proposta della Provincia competente adotta il provvedimento di revoca di Zone non sufficientemente produttive.
- 5) Gli istituti di cui sopra consentono l'irradiazione naturale sul territorio limitrofo della fauna selvatica.
- 6) Le aree di rispetto e quindi di divieto dell'attività venatoria previste dall'art. 43 L.R. 27/98 consentono un proficuo irradiazione della fauna riprodotta.
- 7) Zone di ripopolamento e cattura per singola Provincia:

PROVINCIA DI BARI**CONFERMATE:**

<u>COMUNE</u>	<u>LOCALITA'</u>	<u>PERFICIE</u>	<u>PROVV. ISTITUTIVO</u>
Altamura/Gravina	La Selva	3.500	DPGR 321/82
Canosa/Minervino	Il Capitolo	1.370	DPGR 442/90
Totale	Ha	4.870	

PROVINCIA DI FOGGIA**CONFERMATE:**

COMUNE	LOCALITA'	SUPERFICIE	PROVV. ISTITUTIVO
Alberona	Monte Pagliarone	787	DPGR 527/82
Bovino	Masseria Mastrangelo	950	DPGR 528/82
Celenza Valfortore	C.da del Villano	500	DPGR 526/82
Orsara di Puglia	Monte Maggiore	870	DPGR 380/92
Panni	Masseria Vigna delle Corti	1.150	DPGR 529/82
Totale	Ha	4.257	

DA AMPLIARE: NESSUNA**DA ISTITUIRE: NESSUNA****TOTALE GENERALE Ha 4.257****DA REVOCARE:**

COMUNE	LOCALITA'	SUPERFICIE	PROVV. ISTITUTIVO
Casalnuovo M.	Valle del Conte	512	DPGR 1144/85
Castelluccio S.	Vignali	1.374	DPGR 381/92
Cerignola	Madonna Ripalta	2.275	DPGR 5/91
Serracapriola	Castellaccio	2.500	DPGR 382/92
Totale	Ha	6.661	

PROVINCIA DI LECCE**CONFERMATE:**

COMUNE	LOCALITA'	SUPERFICIE	ROVV. ISTITUTIVO
Cutrofiano/Corigliano/Maglie	Canale Piscopio/Voragine Apiso	1.078	DPGR 792/83*
Nardò/Copertino	Voragine di Parlantano	1.638	DPGR 795/83*
Otranto/Giurdignano/Uggiano	Porto Badisco	1.210	DPGR 794/83*
* (dette zone sono confermate con riduzioni delle superfici, riportate successivamente)			
Totale	Ha	3.926	

DA ISTITUIRE:

COMUNE	LOCALITA'	SUPERFICIE
Lecce/Trepuzzi/Squinzano	Masseria Cerrate/Bosco Galiardi	949*
Melendugno/Vernole	San Niceta	1.103
Salice S.no/Veglie	Veglie Salice	868
Ugento	Paternò-Lombarda-Ponzi	652

*(zona trasformata da Oasi di Protezione in Zona di Ripopolamento e Cattura - ex Mass.Caretti)

Totale Ha 3.572**DA AMPLIARE: NESSUNA**

TOTALE GENERALE Ha 7.498

DA REVOCARE:

COMUNE	LOCALITA'	SUPERFICIE	PROVV. ISTITUTIVO
Veglie	C.da Petti-C.da Corda di Lana	2.246	DCR 405/99
Ugento	C.da Specchia del Corno-C.da I Paduli	364	DPGR 793/83*
Cutrofiano/Corigliano/Maglie	Canale Piscopio/Voragine Apiso	1.146	DPGR 792/83**
Nardò/Copertino	Voragine di Parlantano	984	DPGR 795/83**
Otranto/Giurdignano/Uggiano	Porto Badisco	941	DPGR 794/83**

** (riduzione superfici di Zone di Ripopolamento e Cattura confermate)

* (zona ricadente in altra area protetta)

Totale Ha 7.498

PROVINCIA DI TARANTO

CONFERMATE:

COMUNE	LOCALITA'	SUPERFICIE	PROVV. ISTITUTIVO
Avetrana	Castello di Mutuato (conferma con modifica confini)	450	DCR 405/99
Grottaglie	Trazzonara	959	DCR 405/99*
Vinosa	Mastroluca	900	DCR 405/99
Laterza/Castellaneta	Santa Trinità	1.570	DCR 405/99*
Manduria	Cuturi	201	DPGR 1164/87*
Mottola	Bosco Santantuono	784	DPGR 407/87*

*(superficie ridotta per intersezione con altre aree protette)

Totale Ha 4.864

DA AMPLIARE: NESSUNA

DA ISTITUIRE: NESSUNA

TOTALE GENERALE Ha 4.864

DA REVOCARE: NESSUNA

Con il presente Piano faunistico venatorio regionale le Zone di ripopolamento e cattura ricomprese nei Piani faunistici venatori provinciali e riportate nel presente articolo sono:

- CONFERMATE: quelle già istituite;
- DA AMPLIARE: quelle già istituite, limitatamente alla maggiore superficie proposta;
- DA ISTITUIRE: quelle per cui è stata proposta ex novo la istituzione;
- DA REVOCARE: quelle per cui è stata proposta la soppressione anche parziale.

Il presente Piano faunistico venatorio regionale prende, inoltre, atto del cambio di destinazione da Zone di ripopolamento e cattura a Oasi come proposto dai rispettivi Piani faunistici venatori provinciali e riportate nel presente articolo.

Art. 3**(Centri pubblici di riproduzione di fauna selvatica allo stato naturale-Criteri di gestione)**

- 1) Il disposto della L.R. 27/98 art. 13 finalizza i Centri pubblici di riproduzione di fauna selvatica allo stato naturale alla ricostituzione delle popolazioni autoctone.
- 2) La Provincia, Ente delegato alla gestione, può assolvere a tale compito in una duplice forma, considerando questi istituti come frazioni di territorio entro cui attuare iniziative di immissioni di selvatici a fini di reintroduzioni, oppure destinandoli, in fase sperimentale di studio e ricerca, alla produzione naturale di fauna selvatica per poi catturarla ed immetterla in altri territori.
- 3) Detti istituti sono individuati, data la loro funzione di studio, ricerca e sperimentazione, in parti di territorio delle Zone di ripopolamento e cattura e zone demaniali.
- 4) In deroga a quanto sopra, il Centro pubblico presso l'Osservatorio Faunistico Regionale quale Centro sperimentale e gestito dallo stesso, è di supporto per le attività di ricerca e sperimentazione sui riproduttori di fauna autoctona alle Province, ai sensi della L.R. 27/98 – art. 7.

CENTRO REGIONALE**Confermato:**

- Osservatorio Faunistico Regionale e Centro Recupero Fauna Selvatica in difficoltà di Bitetto Ha. 14.62,55

CENTRI PROVINCIALI**Istituiti:**

- Centro Pubblico Provinciale “Paparicotta” – Andria (Ba) di Ha 33,00.

Da Istituire:

- Centro Pubblico Provinciale “Loc: Difesa” – Accadia (Fg) di Ha 78,50.

NOTA: da nessuna Provincia, nei rispettivi Piani faunistici venatori, è stata dichiarata ulteriore riserva di futura istituzione.

Art. 4**(Centri privati di riproduzione di fauna selvatica allo stato naturale – Centri di riproduzione e allevamenti in struttura)**

- 1) I Centri privati di riproduzione di fauna selvatica allo stato naturale, previsti dalla L.R. n. 27/98 – art. 15, sono costituiti e gestiti ai sensi delle disposizioni di cui al Regolamento Regionale n. 9/2001.
- 2) In detti istituti è vietata l'attività venatoria ed è consentita la cattura di fauna allevata appartenente a specie cacciabile da parte del titolare dell'impresa agricola, di dipendenti della stessa e di persone nominativamente indicate.
- 3) La vendita e l'utilizzo degli esemplari prodotti dovrà riguardare le attività di ripopolamento, reintroduzioni ed attività cinofile.
- 4) L'estensione di tali istituti sono previsti dal Regolamento Regionale mentre il computo del territorio agro-silvo-pastorale è inserito nel 15% di quello regionale riservato a gestione privata e globalmente non può superare l'1%.
- 5) L'istituzione di detti centri andrà realizzata su territori aventi caratteristiche ambientali idonee per le specie che si intendono produrre.
- 6) La Regione Puglia, inoltre, si è dotata del Regolamento Regionale n. 11/2003 con cui sono stati disciplinati gli allevamenti e detenzioni della fauna in struttura a scopo alimentare, per ripopolamento a uso cinofilo, a scopo ornamentale e amatoriale.

PROVINCIA DI BARI: NESSUNO

PROVINCIA DI BRINDISI: Coop.va “Oasi”, Ostuni Ha. 09,50

PROVINCIA DI FOGGIA: Sig. Spano Anna – Loc. Torre Guevara, Orsara Ha 02,20

PROVINCIA DI LECCE: Sig. Mercuri Pierangela – Loc. Marangella, Alezio Ha 0,70

Sig. Masciullo Lanfranco – Az. Agricola “Dei Boceti” Ha 06,91

PROVINCIA DI TARANTO: NESSUNO

Art. 5**(Zone addestramento cani)**

1) Con il presente Piano faunistico venatorio regionale, la Regione Puglia, riordinando ed assemblando quanto emerge dai singoli Piani faunistici venatori provinciali ribadisce quanto di seguito precisato.

2) Le attività cinofile si distinguono in:

- a) allenamento
- b) addestramento
- c) gare cinofile
- d) prove cinofile.

3) L'allenamento consiste nella preparazione metodica del cane per portarlo e mantenerlo nelle migliori condizioni finalizzate ad ottenere le più qualificate ed efficaci prestazioni nell'esercizio venatorio. L'allenamento prelude alla preparazione del cane in vista della stagione venatoria ed è consentito dal Calendario Venatorio Regionale oltre che nelle zone previste dalla lett. e) comma 2 art. 10 L.R. 27/98, nei terreni liberi da colture, negli incolti e nei boschi, in periodi e giorni determinati.

4) L'addestramento è attività più impegnativa e complessa, che mira ad impartire al cane una educazione venatoria, abitandolo ad essere obbediente, a collegarsi col cacciatore, ad eseguire e comprendere i comandi, ad impostare la sua cerca sul terreno di caccia sino ad individuare la preda, fermarla, accostarla, scovarla, ed infine al recupero e al riporto dopo l'abbattimento della stessa. Questa attività è svolta suddividendo la stessa in due fasi.

La prima che esclude l'abbattimento e quindi l'addestramento è svolto in zone definite di tipo A in presenza di fauna anche immessa per tutto il periodo dell'anno. L'estensione di dette zone è ricompresa tra 100 e 1000 ha.

La seconda fase recupero e riporto dopo l'abbattimento, in zone di tipo B, con immissione di fauna allevata in batteria delle specie previste dal Regolamento Regionale n. 5/2000. L'estensione di dette zone non possono superare i 100 ettari.

5) Le gare con abbattimento di fauna allevata in batteria delle specie di cui al punto precedente a livello locale, provinciale, regionale, nazionale ed internazionale sono svolte esclusivamente nelle zone di tipo B tutto l'anno anche in periodi di caccia chiusa.

6) Le prove cinofile, nel rispetto dei regolamenti ENCI, a livello nazionale ed internazionale senza l'abbattimento di fauna sono consentite nelle zone di tipo A tutto l'anno. Inoltre previo il nulla-osta dell'Organo di Gestione e l'autorizzazione della provincia competente per territorio, sono consentite sulla fauna selvatica senza abbattimento nelle zone di ripopolamento e cattura, aziende faunistico-venatorie, zone demaniali, e con la chiusura dell'annata venatoria anche negli ATC, eccetto i mesi di aprile e maggio.

7) Alle aziende agri-turistico-venatorie con la chiusura della stagione venatoria, è consentito svolgere tutte le prove cinofile comprese le gare con abbattimento di fauna allevata in batteria al fine di perseguire le finalità dell'azienda stessa.

8) La gestione delle Zone addestramento cani di tipo A e B è affidata ad associazioni cinofile, venatorie, ovvero ad imprenditori agricoli singoli o associati.

9) Le estensioni delle zone di tipo A e di tipo B sono definite con la Legge Regionale mentre, per la loro gestione privatistica, il computo del territorio agro-silvo-pastorale ad esse destinate nella misura globale del 4% è inserito nel 15% di quello regionale. Le modalità di costituzione e gestione delle zone predette sono quelle riportate nel Regolamento Regionale n. 5/2000, emanato ai sensi della L.R. 27/98 - art. 18, comma 11.

10) Fermo restando quanto affermato nel titolo I parte I, quinto capoverso, si riportano, di seguito, le Zone addestramento cani (ZAC) per singole Province:

PROVINCIA DI BARI

ZAC di tipo "A": Nessuna

ZAC di tipo "B":

▪ **Confermate**

COMUNE	LOCALITA'	SUPERFICIE	PROVV. ISTITUTIVO
Monopoli	C.da Zecca	15,25	DGR 606/2001
Monopoli	C.da Gaudiano Vecchio	26,00	DGR 568/2007
	Totale Ha	41,25	

▪ **Revocate**

Andria	Sei Carri	12,00	DPGR 127/88
Andria/Corato	Tenuta Tannoia	50,00	DPGR 372/92
	Totale Ha	62,00	

PROVINCIA DI BRINDISI

ZAC di tipo "A": Nessuna

ZAC di tipo "B":

Confermate

COMUNE	LOCALITA'	SUPERFICIE	PROVV. ISTITUTIVO
Ceglie Messapica	Iazzo	13.99	DGR 813/2002
Ceglie Messapica	Alfieri	24.66	DGR 1437/2003
Francavilla Fontana	C.da Caniglie	12.17	DPGR 1253/91
Oria	C.da Laureto	29.50	DGR 1909/2008
Ostuni	C.da Spennata	37.61	DGR 504/2001
Ostuni	Tamburroni	16.00	DPGR 420/90
Ostuni	Sant'Alpino	19.00	DPGR 1464/91
Sandonaci	Pizzi	14.53	DGR 1815/2005
Torre S. Susanna	Spinella	10.00	DPGR 1224/91
	Totale	Ha 176.86	

Revocate

Oria	Frascata	15.45	DGR 1907/2008
Brindisi	Pandi	15.00	DPGR 1463/91

Totale	Ha	30.45	
---------------	-----------	--------------	--

PROVINCIA DI FOGGIA

ZAC di tipo "A": Nessuna

ZAC di tipo "B":

Confermate

COMUNE	LOCALITA'	SUPERFICIE	PROVV. ISTITUTIVO
Ascoli Satriano	Ginistrelli	20.00	DGR 2608/2008
Biccari	Chiana Comune	11.00	DGR 1435/2003
Bovino	San Lorenzo	10.41	DGR 515/2005
Bovino	Monte Fedele	33.54	DGR 1788/2007
Cagnano Varano	Piscone	99.26	DGR 1434/2003
Cerignola	Montaltino	18.91	DGR 258/2002
Foggia	C.da S. Cecilia	10.00	DGR 789/2001
Foggia	Tortorella	11.02	DGR 1372/2001
Lesina	Loc. Cauto	10.40	DGR 1373/2001
Lucera	Selvaggio	31.00	DGR 262/2002
Lucera	Vado Leone	26.00	DGR 1245/2007
Manfredonia	La Contessa	11.39	DGR 1158/2006
Monteleone di Puglia	C.da Cerasola	10.00	DGR 261/2002
Monte S. Angelo	Purgatorio	13.78	DGR 260/2002

Ortanova	Trionfo	31.19	DGR 1790/2007
Rocchetta S. Antonio	Monte Alvaro	52.40	DGR 96/2005
S. Agata di Puglia	Serra del Vento	10.46	DGR 1557/2006
S. Agata di Puglia	Iuspa	11.50	DGR 1791/2007
San Severo	Torre dei Giunchi	13.99	DGR 2255/2003
San Giovanni Rotondo	Cicerone	10.00	DGR 1374/2001
Serracapriola	C.da Montesecco	68.46	DGR 541/2002
Torremaggiore	Reina	10.00	DGR 792/2001
Troia	San Francesco	11.00	DGR 1436/2003
Troia	Castellaccio	48.00	DGR 259/2002
Volturino	C.da Valle Cerase	10.00	DPGR 1256/91
	Totale Ha	657.18	
Da Istituire:			
Anzano di Puglia	Masserie	22.00	
Lesina	Isola S. Andrea	14.35	
	Totale Ha	36.35	
Revocate:			
Ascoli Satriano	Tre Titoli	14.48	DGR 2606/2008
Delicato	Olimitello	42.00	DGR 1375/2001
Manfredonia	Loc. San Leonardo	27.00	DGR 791/2001
Monte S. Angelo	C.da Dongiovanni	10.00	DGR 1320/2001
Sannicandro G.co	Camarda	51.82	DGR 1908/2008
San Giovanni Rotondo	Quadrone	10.00	DGR 293/2001
Trinitapoli	Zona Castello	24.00	DGR 791/2001
	Totale Ha	179.30	

PROVINCIA DI LECCE

ZAC di tipo "A": Nessuna

ZAC di tipo "B":

Confermate:

COMUNE	LOCALITA'	SUPERFICIE	PROVV. ISTITUTIVO
Cutrofiano	C.da Lupiae	19.35	DGR 503/2001
Lecce	Case Simini	10.62	DGR 1906/2008
Melendugno/Calimera/Carpignano	San Biagio	25.61	DGR 2256/2003
Melendugno	Capitano	25.00	DPGR 368/1992
Nardò	Brusca	11.18	DPGR 518/1990
Supersano	Le Pagliare	11.00	DGR 2743/1994
Ugento	Azienda Agresta	13.00	DPGR 417/1990
Veglie	Masseria Gavotti	18.03	DGR 501/2001
	Totale	Ha 133.80	

Revocate:

Nardò	Bell'Ulivo	10.60	DGR 2607/2008
Ruffano	Cardigliano	12.06	DGR 271/2008
	Totale	Ha 22.06	

PROVINCIA DI TARANTO**Confermate:**

COMUNE	LOCALITA'	SUPERFICIE	PROVV. ISTITUTIVO
Cristiano	Masseria Pizzica	44.00	DGR 1321/2001
Taranto	Salina Grande	23.25	DGR 502/2001
	Totale	Ha 67.25	

Revocate:

Avetrana/Manduria	Masseria Parparo-Fanelli	20.00	DPGR 1227/1986
	Totale	Ha 20.00	

Le zone di addestramento cani riportate nei Piani faunistici venatori provinciali ed indicate come già Istituite sono confermate.

Le zone di addestramento cani riportate nei Piani faunistici venatori provinciali ed indicate come zone da revocare, sono revocate.

Le zone di addestramento cani di cui é stata richiesta la istituzione saranno oggetto di appositi provvedimenti regionali di istituzione, dopo che se ne siano verificati i presupposti e si siano pronunziati gli organi competenti, sono da istituire.

Art. 6

(Criteri per la determinazione dei contributi per danni causati in fondi vincolati per gli scopi di cui alle lett. a), b), c) dell'art. 10 comma 3 L.R. 27/98)

- 1) Per la determinazione dei contributi a fronte dei danni causati alle produzioni agricole nei terreni ricadenti nelle citate aree vincolate dalla fauna selvatica stanziale, la Provincia si avvarrà di una commissione formata paritariamente da rappresentanti del mondo venatorio, protezionistico ed agricolo con l'apporto tecnico della Provincia stessa.
- 2) I proprietari e i conduttori dei fondi ricadenti nelle aree protette che hanno subito danni dalla fauna stanziale all'agricoltura in atto, devono comunicarlo alla Provincia entro 15 giorni dall'insorgere del danno.
- 3) Alla comunicazione scritta può allegarsi una perizia di parte e la commissione di cui sopra procederà all'accertamento sulla natura del danno ed alla quantificazione dello stesso con riferimento al tipo di coltura danneggiata.
- 4) I danni devono essere determinati entro 90 giorni dalla richiesta, valutando, in caso di mancata effettuazione dell'accertamento, la perizia di parte presentata.
- 5) I contributi in conto danni saranno liquidati dalla Provincia in un'unica soluzione entro il 31 gennaio dell'anno successivo, sulla base di tutti i danni accertati e tenuto conto dello stanziamento previsto.
- 6) La Provincia potrà dotarsi di apposito Regolamento interno per le modalità di istituzione e composizione della Commissione di cui al comma 1, con relative procedure di svolgimento accertamenti e determinazione contributo.

Art. 7

(Criteri per la corresponsione degli incentivi in favore dei proprietari o conduttori dei fondi rustici ricadenti nelle zone di cui alle lett. a), b) e c) art. 10 comma 3 L.R. 27/98)

- 1) Agli agricoltori che si adopereranno per quanto di propria competenza alla tutela ed al ripristino degli habitat naturali e all'incremento della fauna selvatica nelle Zone di oasi di protezione, nelle Zone di ripopolamento e cattura e nei Centri pubblici di riproduzione della fauna selvatica allo stato naturale, saranno corrisposti degli incentivi.
- 2) La Provincia dovrà chiedere ai conduttori o proprietari dei fondi ricadenti nelle zone citate la realizzazione di interventi qualificati previsti dal programma venatorio e per i quali interventi ad ogni Provincia saranno stanziati dei fondi.
- 3) Con l'accettazione da parte dei conduttori o proprietari dei fondi delle richieste della Provincia per il miglioramento del territorio e per gli interventi specifici da realizzare su quei terreni, sarà cura della stessa Provincia, avvalendosi della commissione già prevista all'art. 6 e relativo Regolamento interno (art.6 – comma 6), effettuare i dovuti sopralluoghi, accertare gli interventi effettuati e provvedere, al pagamento entro 90 giorni dalla notifica di accertamento, degli incentivi già quantificati e concordati all'atto della richiesta degli interventi specifici da realizzare.

Art. 8

(Aree protette istituite per effetto di altre leggi o disposizioni)

- 1) Il Piano Faunistico Venatorio Regionale riporta di seguito tutte quelle aree protette istituite per effetto di altre leggi e, comunque, sottratte all'attività venatoria, facenti parte del 20%-30% di territorio agro-silvo-pastorale previsto dall'art. 9 comma 3 L.R. 27/98.
- 2) Nel calcolo di dette superfici vengono riportate anche le aree boscate percorse dal fuoco, precluse all'attività venatoria ai sensi dell'art. 10 comma 1 della L. 353/2000 e ricadenti nei territori destinati a caccia programmata.
- 3) La Regione, ai sensi dell'art. 38 della L.R. 27/98, provvederà a rilasciare eventuali autorizzazioni per nuovi fondi chiusi sino al raggiungimento del limite massimo del 30% della superficie agro-silvo-pastorale di ogni Provincia. Gli autorizzati dei Fondi chiusi devono obbligatoriamente regolarizzare la tabellazione, nei termini di cui alla precitata normativa regionale.
- 4) Le aree riportate di seguito sono computate, inoltre, ai sensi e per gli effetti della Direttiva Regione Puglia prot.n. 467/C del 30.01.2007.

Altre Aree Protette

(PN=Parco Nazionale, PR=Parco Regionale, RNS=Riserva Naturale Statale, RNR=Riserva Naturale Regionale, RB=Riserva Biogenetica)

Provincia di Bari

COMUNE	LOCALITA'	SUPERFICIE	PROVV. ISTITUTIVO
Bari/Bitonto	Lama Balice (PR)	497,20	L.R. 15/2007
Conversano	Laghi di Conversano e Gravina di Monsignore (RNR)	348,00	L.R. 16/2006
Parco Nazionale dell'Alta Murgia		68.077,00	DPR 10.03.2006
Parco Regionale Fiume Ofanto		5.431,00	L.R. 7/2009
	Totale	Ha 74.353,20	

Provincia di Brindisi

COMUNE	LOCALITA'	SUPERFICIE	PROVV. ISTITUTIVO
Brindisi	Bosco di S.Teresa e Lucci(RNR)	1.288,73	L.R. 23/2002
Brindisi	Cerano (RNR)	985,76	L.R. 26/2002
Brindisi	Saline Punta della Contessa(PR)	1.697,42	L.R. 28/2002
Carovigno	Torre Guaceto (RNS)	1.120,07	D.M. 18/05/1981
Fasano/Ostuni	Dune Costiere (PR)	935,47	L.R. 31/2006
Villa Castelli	Terre delle Gravine (PR)	24,08	L.R. 18/2005
Totale	Ha	6.051,53	

Provincia di Foggia

COMUNE	LOCALITA'	SUPERFICIE	PROVV. ISTITUTIVO
Foggia	Bosco Incoronata (PR)	1.872,69	L.R.10/2006
Margherita di Savoia	Saline di Margherita (RNS)	3.871,00	D.M. 10/07/1977
Margherita di Savoia	Il Monte (RNS)	130,00	D.M. 15/07/1982
Margherita di Savoia	Masseria Combattenti (RNS)	82,00	D.M. 09/05/1980
Parco Nazionale del Gargano		120.555,35	DPR 228/2001
Parco Regionale Fiume Ofanto		9.624,00	L.R. 7/2009
Totale	Ha	136.600,86	

Provincia di Lecce

COMUNE	LOCALITA'	SUPERFICIE	PROVV. ISTITUTIVO
Gallipoli	Isola S.Andrea/ Lit. Punta Pizzo(PR)	699,00	L.R. 20/2006
Lecce/Vernole	San Cataldo (RB)	28,00	D.M. 13/07/1977
Lecce	Rauccio (PR)	1.593,00	L.R. 25/2002
Nardò	Porto Selvaggio/ Palude del Capitano (PR)	1.120,83	L.R.6/2006
Otranto + altri	Bosco di Tricase/Costa Otranto/S. Maria di Leuca (PR)	3.180,31	L.R. 30-31/2006
Porto Cesareo	Palude del Conte/ Duna Costiera (RNR)	900,00	L.R. 5/2006
Ugento/Presicce	Litorale di Ugento (PR)	1.635,06	L.R. 13/2007
Totale	Ha	9.156,20	

Provincia di Taranto

COMUNE	LOCALITA'	SUPERFICIE	PROVV. ISTITUTIVO
Parco Regionale Manduria	Terra delle Gravine Litorale Tarantino Orientale (RNR)	27.832,42	L.R.5/2006
Martina Franca	Bosco delle Pianelle (RNR)	1.110,74	L.R.24/2002
Martina Franca + altri	Murge Orientali (RNS-RB)	1.150,68	L.R.27/2002
Massafra + altri	Murge Orientali (RNS-RB)	744,44	D.M.29/03/1972
Taranto	Stornara (RNS - RB)	1.574,61	D.M. 13/07/1977
	Palude La Vela (RNR)	109,36	L.R.11/2006
Totale	Ha	32.522,35	

Fondi Chiusi**Provincia di Bari**

COMUNE	LOCALITA'	SUPERFICIE
Acquaviva delle Fonti	Az. Baronaggio	130
Altamura	Az. Mirizzi	3
Cassano Murge	Az. Vecchiarda	27
Grumo Appula	C.da Salvella	5
Noci	C.da Tonacelle	4
Putignano	C.da Monte Rosso	11
Putignano	C.da La Tranese	59
In via di istituzione:		
Castellana Grotte	C.da Monopoli	1
Monopoli	Az. Masseria La catena	52
	Totale	Ha 292

Provincia di Brindisi

COMUNE	LOCALITA'	SUPERFICIE
Ceglie Messapica	Masseria Montedoro	75,65
Ceglie Messapica	C.da Ferruzzo	7,23
Ceglie Messapica	C.da Marangia	30,17
Costernino	Figazzano	10,05
Fasano	Egnathia	95,40
Francavilla F.	Masseria Bax	5,06
Ostuni	C.da S. Lucia	46,00
Ostuni	Aia Grande	18,00
Ostuni	Carestia	78,74
Ostuni	Ferri	95,00
Ostuni	C.da Martano	5,00
Ostuni	C.da Scopinaro	3,65
S.Michele S.	Parco Comunale	6,03
Sandonaci	C.da Palude Balsamo	36,25
S. Vito dei Normanni	Deserto	23,74
Cellino San Marco	Curtipetrizzi	58,00
In via di istituzione		
Francavilla F.	Bosco Bottari	96,73
	Totale	Ha 690,70

Provincia di Foggia

COMUNE	LOCALITA'	SUPERFICIE
Ascoli Satriano	C.da Castagneto	2,04
Casalnuovo Monterotaro	S. Maria della Rocca	20,16
Sannicandro G.co	C.da Ginocchiata	7,78
Stornara	C.da Contessa	1,13
Trinitapoli	Castello	8,00

Totale Ha 39,11**Provincia di Lecce**

COMUNE	LOCALITA'	SUPERFICIE
Alezio	Masseria Bianca	24,74
Calimera	Boschi Grande, Donna Nini e Ingordi	15,48
Carpignano S.no	Masseria Saittole	3,82
Gallipoli	Rossi	4,67
Gallipoli	Castellana	8,52
Lizzanello	Bancarella	9,13
Melendugno	Boschi Malandugno e Zappi	9,17
Nardò	Masseria Vico	21,42
Surbo	Masseria La Grande	51,50
Veglie	Martorino	5,56
Vernole	Masseria Pier De Noha	20,36
	Totale	Ha 174,37

Provincia di Taranto

Nessuna istituzione

AREE PERCORSE DAL FUOCO (L. 353/2000)

Provincia di Bari:	Ha	2.375,00
Provincia di Brindisi:	Ha	716,53
Provincia di Foggia:	Ha	486,71
Provincia di Lecce:	Ha	853,73
Provincia di Taranto:	Ha	2333,00
Totale regionale	Ha	6.764,97

Art. 9

(Riepilogo ettareggi delle aree protette o comunque vietate alla caccia programmata ai sensi dell'art. 9 comma 3 L.R. 27/98)

In riferimento al territorio agro-silvo-pastorale regionale le aree protette e comunque vietate all'attività venatoria per effetto di altre leggi o disposizioni, hanno una estensione pari a 24,64 %.

N°	DENOMINAZIONE	PROV.	ISTITUITE	ISTITUITE DA AMPLIARE / TRASFORMARE	DA ISTITUIRE	TOTALE
1	Oasi di Protezione	BA	4.142,00	\	\	4.142,00
		BR	2.671,00	\	11.000,00	13.671,00
		FG	7.619,00	\	\	7.619,00
		LE	1.847,00	4.689,00	11.017,00	17.553,00
		TA	4.776,00	\	\	4.776,00
		totale		21.055,00	4.689,00	22.017,00
2	Zone di ripopolamento e Cattura	BA	4.870,00	\	\	4.870,00
		BR	2.500,00	\	1.160,00	3.660,00
		FG	4.257,00	\	\	4.257,00
		LE	3.926,00	\	3.572,00	7.498,00
		TA	4.864,00	\	\	4.864,00
		totale		20.417,00	0	4.732,00
3	Altri territori ove sia comunque vietata l'attività venatoria (Parchi, Fondi Chiusi, Aree percorse da fuoco, ecc.)	BA	\	\	\	77.020,20
		BR	\	\	\	7.458,76
		FG	\	\	\	136.600,86
		LE	\	\	\	10.184,30
		TA	\	\	\	34.855,25
		totale				
TOTALE GENERALE						339.089,37

TITOLO III

Art.10**(Criteri per l'individuazione del territorio e relativa istituzione delle aziende faunistico-venatorie e agro-turistico-venatorie)**

- 1) Il territorio agro-silvo-pastorale regionale può essere destinato nella percentuale massima globale del 10% alla gestione privata e precisamente il 5% ad aziende faunistico-venatorie e 5% ad aziende agro-turistico-venatorie.
- 2) Le aziende faunistico-venatorie e agri-turistico-venatorie sono soggette a tassa di concessione regionale differenziata e stabilita dalla stessa Regione con riferimento a norma dello Stato e hanno durata di 5 anni, salvo revoca o rinnovo.
- 3) Le modalità e criteri di gestione dei singoli istituti sono previsti dai Regolamenti Regionali n. 04 e n. 06 del 28.12.2000.
- 4) Le aziende faunistico-venatorie senza fini di lucro, sono autorizzate per finalità di conservazione d'ambiente naturale e della fauna selvatica con particolare riferimento alla fauna acquatica ed alla tipica fauna appenninica. Le richieste di autorizzazione devono essere corredate di programmi di conservazione e di salvaguardia ambientale al fine di garantirne l'obiettivo prefissato. Gli habitat interessati sono quelli tipici dei tipi di fauna selvatica citata.
- 5) Le aziende agri-turistico-venatorie sono istituite al fine di impresa agricola e turistica. Le richieste per l'istituzione di tale aziende sono presentate da un imprenditore agricolo dei fondi rustici su cui si intende costituire l'azienda. Dette aziende devono essere situate preferibilmente in territori di scarso rilievo ambientale e faunistico e coincidere con il territorio di una o più aziende agricole ricadenti in aree ad agricoltura svantaggiata oppure dismessa da interventi agricoli. Le aziende agri-turistico-venatorie con riferimento alla fauna acquatica sono autorizzate se comprendono bacini artificiali.
- 6) Le aziende faunistico-venatorie non possono avere una superficie inferiore ai 100 Ha per le vallive e di 300 Ha per le altre e non superiore entrambe a 1500 Ha.
- 7) Le aziende agri-turistico-venatorie non possono avere una superficie inferiore a 100 Ha per le vallive e di 300 Ha per le altre e per entrambe non superiore a 1500 Ha.
- 8) Le aziende di cui ai punti precedenti devono essere distanti almeno 1000 metri tra loro mentre dalle aree protette (oasi di protezione, zone di ripopolamento e cattura, Centri pubblici di riproduzione) la distanza dovrà essere di 300 metri per le aziende faunistico-venatorie e 500 metri per le aziende agri-turistico-venatorie. Sono esentate dal rispetto delle suddette distanze le aziende faunistico-venatorie già precedentemente istituite.
- 9) L'attività venatoria nelle aziende citate è consentita nel rispetto della legge con esclusione dei limiti previsti dall'art. 22 comma 6 L.R. 27/98 e del Calendario Venatorio ad eccezione per le Aziende agri-turistico-venatorie del limite di carniera trattandosi di prelievo esclusivo su fauna immessa ed allevata in struttura di allevamento.
- 10) La tabellazione delle citate aziende è a cura e spese dei concessionari.
- 11) Le modalità e criteri di gestione dei singoli istituti sono indicati nei rispettivi Regolamenti Regionali di cui al comma 3.
- 12) Con riferimento ai regolamenti regionali attuativi della legge regionale organica e con le modalità ivi previste, la Regione istituirà, sino al raggiungimento delle percentuali prestabilite, aziende di nuova istituzione.

AZIENDE FAUNISTICO-VENATORIE**Provincia di Bari****Confermate:**

COMUNE	LOCALITA'	SUPERFICIE	PROVV. ISTITUTIVO
Noci	Masseria Colombo	74,28	DGR 1555/2006
	Totale	Ha 74,28	

Da istituire: Nessuna**Revocate:** Nessuna**Provincia di Brindisi****Confermate, da istituire, revocate:** Nessuna**Provincia di Foggia****Confermate:**

COMUNE	LOCALITA'	SUPERFICIE	PROVV. ISTITUTIVO
--------	-----------	------------	-------------------

Faeto	Difesa Vadicola	1.152,00	DPGR 1920/1983
Lesina	Loc. Cauto	102,00	DGR 1620/2001
Manfredonia	Terra Apuliae	415,00	DPGR 835/1988
Orsara di Puglia	Mezzanelle	309,56	DGR 1621/2001
Roseto Valfortore	Fortore	1.063,00	DGR 1220/2005
Zaponeta	Valle S. Floriano	570,00	DPGR 794/1989
	Totale Ha	3.611,56	

Da istituire:

Volturino	Bosco Marano	315,00	
-----------	--------------	--------	--

Revocate:

Cerignola	Corleto	300,00	DPGR 1067/1983
Vieste	Testa del Gargano	2.510,00	DPGR 217/1989
	Totale Ha	2.810,00	

Provincia di Lecce**Confermate:**

COMUNE	LOCALITA'	SUPERFICIE	PROVV. ISTITUTIVO
Nardò	Vico	507,16	DGR 1518/2007
Gallipoli	Diana	463,00	DPGR 803/1999
Lecce	Bosco Fiore	641,00	DGR 1523/2007
Lecce	Frigole	1.404,00	DGR 1524/2007
Lecce/Lizzanello/Vernole	Le Filare	1.416,15	DGR 1789/2007
Lizzanello/Vernole	Nuova Li Lei	500,00	DPGR 908/1989
Melendugno	San Foca	581,00	DPGR 552/1990
Otranto	Alimini	405,00	DPGR 797/1989
Poggiardo	La Falca	306,00	DPGR 892/1989
	Totale Ha	6.223,41	

Da istituire: Nessuna**Revocate:**

Porto Cesareo	Arneo Serra	330,00	DGR 4128/1998
Salice S.no/Guagnano	Li Monaci	352,00	DPGR 526/1989
	Totale Ha	682,00	

Provincia di Taranto**Confermate:**

COMUNE	LOCALITA'	SUPERFICIE	PROVV. ISTITUTIVO
Avetrana	Arneo Marina	332,00	DGR 1196/1999
Castellaneta	San Mama	778,00	DPGR 935/1993
Martina Franca	San Paolo	1.400,55	DGR 412/1995
Mottola	Masseria Colombo	648,23	DGR 1387/2001
	Totale Ha	3.158,78	

Da istituire: Nessuna**Revocate: Nessuna**

AZIENDE AGRITURISTICO-VENATORIE**Provincia di Bari****Confermate:**

COMUNE	LOCALITA'	SUPERFICIE	PROVV. ISTITUTIVO
Altamura/Grumo A.	Az. Sabini	328,92	DGR 1102/2002
	Totale	Ha 328,92	

Da istituire: Nessuna

Revocate: Nessuna

Provincia di Brindisi

Confermate, da istituire, revocate: Nessuna

Provincia di Foggia**Confermate:**

COMUNE	LOCALITA'	SUPERFICIE	PROVV. ISTITUTIVO
Rocchetta S. Antonio	Monte Alvaro	334,29	DGR 1559/2005
	Totale	Ha 334,29	

Da istituire: Nessuna

Revocate: Nessuna

Provincia di Lecce**Confermate:**

COMUNE	LOCALITA'	SUPERFICIE	PROVV. ISTITUTIVO
Botrugno/Scorrano/Sanarica/Muro L.	Menhir Monte Bianco	316,69	DGR 1244/2007
	Totale	Ha 316,69	

Da istituire: Nessuna

Revocate: Nessuna

Provincia di Taranto

Confermate, da istituire, revocate: Nessuna

TITOLO IV**Art. 11****(Territorio Agro-Silvo-Pastorale destinato alla caccia programmata)**

- 1) Su indicazione delle Province con riferimento ai Piani faunistico-venatori provinciali, vengono istituiti gli Ambiti Territoriali di Caccia (ATC), ai sensi dell'art. 14 comma 1 L.R. 27/98 così come modificato dall'art. 3 della L.R. 12/2004.
- 2) Modalità, termini e criteri di gestione degli A.T.C. sono riportati nei relativi regolamenti regionali, n. 3/1999 e n. 4/2004, in cui sono riportati e definiti i compiti delle Province riguardanti la gestione dell'attività venatoria nel rispetto delle vigenti norme e quelli dei Comitati di Gestione riguardanti esclusivamente la gestione del territorio per fini faunistico-venatori, o altri compiti loro assegnati.

3) Di seguito sono riportati gli ATC istituiti sul territorio regionale, specificando per ognuno di essi il proprio territorio agro-silvo-pastorale, la superficie utile alla caccia ed i cacciatori ivi ammissibili.

AMBITI TERRITORIALI DI CACCIA

	Agro Silvo Pastorale (Ha)	Superf. utile alla Caccia (Ha)	Cacciatori ammissibili n.
Provincia di Bari ATC/BA	374.159,00	249.682,35	13.134
Provincia di Brindisi ATC/BR	121.344,00	96.377,38	5.070
Provincia di Foggia ATC/FG	560.235,00	384.558,76	20.229
Provincia di Lecce ATC/LE	163.438,00	117.763,80	6.195
Provincia di Taranto ATC/TA	157.332,00	109.610,72	5.766

Art. 12

(Criteri per l'utilizzazione dei fondi ai fini della gestione programmata della caccia)

1) In ottemperanza dell'art. 9 comma 14 lett. d) L.R. 27/98, la Regione elargisce ai proprietari o conduttori dei fondi inclusi nel piano faunistico venatorio regionale e destinato alla caccia programmata (A.T.C.) un contributo in relazione alla estensione o alle condizioni agronomiche.

2) I contributi di cui al 1.° comma saranno elargiti a condizione che i proprietari o conduttori dei fondi adottino sugli stessi misure dirette alla tutela della fauna e alla valorizzazione dell'ambiente.

3) Le misure dirette alla tutela della fauna e alla valorizzazione dell'ambiente sono di seguito riportati:

- le realizzazioni da parte dei proprietari e conduttori dei fondi agricoli di appezzamenti marginali con coltivazioni a perdere di miscele di graminacee e leguminose con semi di varietà precoci e tardive;

- la messa a dimora di siepi, di almeno 10 mt di lunghezza, di tutte quelle piante di indiscussa rilevanza faunistica, tipo sorbo, biancospino ecc., con il mantenimento delle stesse ad una altezza minima di 70/80 cm;

- l'uso di sementi non trattate ed, in generale, la preferenza alle lotte contro i parassiti di prodotti innocui e comunque di bassa tossicità;

- la realizzazione di strisce di terreno da lasciarsi incolto ai margini degli appezzamenti per intervallare le monoculture.

4) I contributi di cui sopra saranno stanziati dalla Regione con il Programma venatorio annuale, e liquidate dalle Province, a ciò delegate, entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello dell'accertamento, dalle Commissioni di cui all'art. 6 comma 1 e 6 e nel limite dello stanziamento previsto.

5) La Provincia promulga nei Comuni ricadenti nell'ATC un bando diretto ai proprietari e conduttori dei fondi per l'acquisizione della formale adesione agli interventi diretti alla tutela e alla valorizzazione dell'ambiente sopra citato.

Art. 13

(Criteri per la erogazione del contributo in conto danni prodotto dall'attività venatoria e dalla fauna selvatica stanziata negli A.T.C.)

Per le liquidazioni dei contributi in conto danni prodotti dalla fauna selvatica stanziata e dell'attività venatoria nei fondi destinati a caccia programmata a favore dei proprietari e conduttori degli stessi si procede con i seguenti criteri:

- i proprietari e i conduttori dei fondi ricadenti negli A.T.C. che hanno subito danni dalla fauna selvatica stanziata e dall'attività venatoria potranno far richiesta scritta agli organi di gestione (A.T.C.), competenti per territorio, allegando ove lo ritengano necessario una perizia di parte ed i relativi dati con atto sostitutivo di notorietà catastali entro e non oltre 15 giorni dall'insorgere del danno;
- a seguito delle richieste si procederà all'accertamento del danno e in tali operazioni gli organismi di gestione si avvarranno della Commissione prevista dal precedente art. 6 punto 1;
- gli accertamenti di cui al punto precedente dovranno essere definiti entro 90 giorni dalle richieste, valutando, in caso di mancata effettuazione dell'accertamento, la perizia di parte presentata;
- l'organo di gestione provvederà all'erogazione del contributo per il risarcimento del danno, prioritariamente con le somme impegnate nel bilancio dell'A.T.C. e nei limiti dello stanziamento;
- ad esaurimento di detto stanziamento l'A.T.C. provvederà a trasmettere l'intera documentazione all'Amm.ne prov.le che provvederà con gli stanziamenti previsti dal programma regionale annuale;
- ad esaurimento di detto stanziamento le Amm.ni prov.li richiederanno alla Regione di provvedere all'accreditamento a loro favore delle somme stanziata dalla Regione con il programma venatorio annuale di cui all'art. 55 L.R. 27/98;
- ove pervengono istanze con richieste di indennizzo che superino gli stanziamenti previsti dall'ATC, dalla Provincia, dalla Regione, la Provincia potrà servirsi della Commissione di cui al punto precedente per stabilire la percentuale di contributo danni da applicare.

TITOLO V**Art. 14**

(Attività di vigilanza)

La vigilanza sulla applicazione della Legge regionale 27/98 e relativi regolamenti é affidata agli addetti previsti dall'art. 44 della stessa normativa. Il compito degli addetti a tale funzione non deve limitarsi al solo accertamento e alla repressione degli illeciti in materia di caccia ma deve estendersi ad una sorveglianza generale in relazione alla tutela dell'ambiente, della fauna e delle coltivazioni agricole.

Dato l'esiguo numero degli Agenti Faunistici di ogni singola Provincia, che non permette l'ottimale realizzazione dei compiti sopradescritti, occorrerà utilizzare al meglio l'istituto del volontariato. L'attività di vigilanza su ciascun territorio provinciale è coordinata dalla Provincia territorialmente competente, fatte salve le autonomie degli istituti di volontariato.

Art. 15

(Misure di salvaguardia)

Le Province, con i fondi stanziati nel Programma venatorio regionale annuale, avvalendosi di volontari e/o incentivando le varie associazioni ambientaliste, venatorie e agricole, provvederanno alla salvaguardia dei boschi e pulizia degli stessi al fine di prevenire gli incendi e favorire la presenza della fauna selvatica con appositi progetti presentati su richiesta specifica delle Province.

Le Province, al fine di salvaguardare i giusti equilibri della fauna presente sul territorio e a mezzo di esperti qualificati in materia, provvederanno, previo censimenti, a stabilire le presenze ottimali nei territori protetti, avvalendosi dei Comitati di Gestione nei territori a caccia programmata. Il contenimento delle specie eccedenti sarà esercitato anche a caccia chiusa, previo parere dell'ISPRA - exINFS e con l'autorizzazione della Regione, mediante l'utilizzo di metodi ecologici.

Qualora l'ISPRA - exINFS verifichi l'inefficacia dei predetti metodi, la Regione potrà autorizzare i prelievi e/o piani di abbattimento, attuati dalle guardie venatorie dipendenti dalle amministrazioni provinciali o chi da quest'ultima indicate, nel rispetto della normativa vigente. Le Province istituiranno appositi elenchi di personale da utilizzarsi per gli scopi sopra descritti.

Art. 16**(Criteri di immissione di fauna)**

Le immissioni di fauna si distinguono in:

- a) introduzioni
- b) reintroduzioni
- e) ripopolamenti.

Per introduzioni si intende le immissioni di specie di fauna estranea a quella originaria del territorio e pertanto da evitarsi. Per reintroduzione si intende le immissioni di fauna in un'area ove la specie era da considerarsi autoctona e pertanto l'intento da perseguire è il ripristino degli habitat apportando tutti quegli interventi al fine dell'attecchimento sul territorio della specie.

Per ripopolamento si intende immissione di fauna in aree ove la specie è già presente in misura variabile con il fine di incrementare il numero per fini legati al prelievo venatorio o per rinsanguamento delle specie esistenti. Il tutto avviene prima dell'inizio della stagione venatoria.

Alle province è affidato il controllo dei ripopolamenti, reintroduzioni e introduzioni per le aree protette e Ambiti territoriali di caccia (A.T.C.).

Le Province, sulla base dei piani annuali di ripopolamento a mezzo di introduzioni e di reintroduzioni dei territori destinati alla caccia programmata, predisposti dai Comitati di Gestione ed approvati dai Comitati Tecnici Provinciali, autorizzano gli stessi A.T.C. all'attuazione dei Piani approvati, fornendo loro fauna catturata da Ambiti di riproduzione gestiti dalle stesse Province, Zone di ripopolamento e cattura, Centri pubblici di riproduzione di fauna selvatica allo stato naturale, in base ai piani di cattura annuali.

Per l'acquisto di ulteriore fauna idonea ai ripopolamenti gli ATC si avvarranno sia di una quota parte del contributo economico versato dagli ammessi annualmente negli ATC che dai contributi previsti dalla Regione, tramite le Province dalla L.R. 27/98, art. 54, comma 4 lett. d).

Alle Province è affidato il controllo dei ripopolamenti.

I ripopolamenti devono essere effettuati comunque con fauna delle specie autoctone, riprodottasi allo stato naturale.

Art. 17**(Siti di Importanza Comunitaria – SIC – e Zone di Protezione Speciale – ZPS –)**

La Regione Puglia ha individuato su tutto il territorio regionale "Siti di Importanza Comunitaria – SIC – e Zone di Protezione Speciale – ZPS –" elencandoli, da ultimo, nella DGR n. 1022/2005 e trasmettendo detto atto al Ministero dell'Ambiente, al fine della costituzione della "Rete Natura 2000".

Il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare con Decreto del 05.07.2007, pubblicato sulla G.U. n. 170 del 24 dicembre 2007 – Serie Generale, ha approvato l'elenco delle ZPS e dei SIC classificati e designati su tutto il territorio nazionale, compresi quelli della Regione Puglia.

Inoltre, il Ministero dell'Ambiente con Decreto del 17.10.2007 (G.U. n. 258 del 06.11.2007) e s.m.i., ha emanato i "Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relativi a ZPS e ZSC", in attuazione del DPR n. 357/97 e s.m.i..

La Regione Puglia con i Regolamenti Reg.li n. 15 del 18.07.2008 e n. 28 del 22.12.2008, ha recepito ed attuato il suddetto D.M. del 17.10.2007.

Art. 18

I dati riportati nel presente Piano rivengono dai Piani faunistici venatori provinciali, così come approvati dai rispettivi organi deliberanti.

I piani faunistici venatori provinciali sono agli atti del Servizio Caccia e Pesca regionale e precisamente:

- Piano faunistico venatorio provinciale di Bari approvato con deliberazione consiliare n. 04 del 21.05.2008;
- Piano faunistico venatorio provinciale di Brindisi approvato con deliberazione consiliare n. 3/2 del 27-02-2007;
- Piano faunistico venatorio provinciale di Foggia approvato con deliberazione consiliare n. 49 del 07-05-2009;
- Piano faunistico venatorio provinciale di Lecce approvato con deliberazione consiliare n. 84 del 19.12.2007;
- Piano faunistico venatorio provinciale di Taranto approvato con deliberazione consiliare n. 97 del 20.12.2006.